

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE - CATANIA 04/06 OTTOBRE 2018

MOZIONE CONGRESSUALE

presentata dal delegato congressuale del Foro di Palermo
Avv. Giuseppe Sino

Il XXXIV Congresso Nazionale Forense, riunito a Catania dal 04 al 06 ottobre 2018,

premessso che:

- il numero di avvocati che lavorano in prevalenza o esclusivamente in favore di altri colleghi, quale che sia la forma in cui viene svolta l'attività professionale committente, è cresciuto in maniera esponenziale nel corso degli ultimi anni;
- in ragione del crescente numero di avvocati che svolgono la propria attività in regime di monocommittenza presso altro professionista non associato o presso studi associati o presso enti che esercitano la professione forense in forma societaria, si è appalesata la necessità di intervenire legislativamente al fine di fornire adeguata tutela - special modo contrattuale - ai predetti professionisti;

ritenuto che:

- il fenomeno dell'avvocato monomandatario o dipendente o subordinato è una realtà che è esplosa, nella sua drammaticità, con la crisi dell'avvocatura di massa;
- a cominciare dagli anni '90, infatti, si è assistito ad un progressivo ingresso, del tutto indiscriminato e non corrispondente alle richieste del mercato del lavoro, di nuovi avvocati all'interno degli Ordini Forensi;
- con il rapido passaggio da 60 mila a 242 mila iscritti si è assistito ad un progressivo deteriorarsi delle prospettive di crescita reddituale e professionale dell'avvocatura, con l'inevitabile compromissione di quelle virtù essenziali e connaturate allo svolgimento delle professione di avvocato, quali l'autonomia e l'indipendenza;
- il legislatore, ben consapevole della necessità di regolare l'accesso all'esercizio della professione di avvocato, è intervenuto in materia con la legge del 31 dicembre 2012 n. 247, salvo tuttavia non emanare i previsti e dovuti regolamenti rendendo di fatto vana la propria azione;
- puntualmente ogni anno si registrano tra le varie Corti di Appello, sedi dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato,

forti diversità e discordanze con precipuo riferimento alle percentuali di candidati abilitati rispetto al numero dei partecipanti all'esame;

- le modalità dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato risultano essere in Italia oltre modo più gravose rispetto a quelle previste dagli altri Paesi dell'Unione Europea, ingenerando una assai penalizzante difformità.

Considerato che

resta attuale e concreta la necessità di una nuova regolamentazione delle modalità di accesso all'esercizio della professione di avvocato che tenga in debita considerazione sia la primaria esigenza di accertare il possesso delle dovute capacità per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale, sia le modalità previste dagli Paesi membri dell'Unione Europea, nonché le attuali richieste del mercato del lavoro;

valutata l'opportunità

di un'espressa previsione normativa in materia di accesso all'esercizio della professione di avvocato per quanto sopra premesso, ritenuto è considerato;

IMPEGNA

l'Organismo Congressuale Forense a dare attuazione al presente deliberato e a porre in essere ogni necessaria ed opportuna iniziativa per l'adozione di interventi normativi volti a:

- istituire un sistema di accesso all'esercizio della professione di avvocato caratterizzato preliminarmente da un percorso biennale di formazione *post lauream* o master che coinvolga l'università, gli ordini professionali e le scuole per le professioni legali, rappresentando in tal modo un collegamento naturale ed altamente formativo tra la il percorso universitario e l'accesso alla professione;
- prevedere un maggiore controllo da parte degli ordini professionali sull'attività e l'effettività del tirocinio professionale svolto dal praticante avvocato che dovrà avere un periodo effettivo di almeno 18 mesi continuativi;
- prevedere un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato a corredo del predetto percorso biennale di formazione *post lauream* secondo modalità congruenti con quelle previste dagli altri Paesi dell'Unione Europea, la cui durata non potrà temporalmente eccedere i sei mesi.